

DELIBERA N. 73/10/CIR

APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2010 RELATIVE AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA (CIRCUITI *TERMINATING*, FLUSSI DI INTERCONNESSIONE E RACCORDI INTERNI DI CENTRALE) ED AI CIRCUITI DIRETTI *WHOLESALE* E CIRCUITI PARZIALI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2006”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2006, n. 152;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS, recante “Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CIR, recante “Approvazione delle condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Suppl. Ordinario n.181;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 81/09/CIR, recante “Approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (circuiti terminating e *trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti

parziali per l'anno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS, recante "Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, Supplemento Ordinario n. 30;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2009 relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 81/09/CIR, ha pubblicato, in data 11 febbraio 2010;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa ai circuiti trasmissivi del nuovo quadro regolamentare che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato, in data 30 ottobre 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 30 ottobre 2009) di aver formulato, nelle more della conclusione delle nuove analisi di mercato ed in virtù del fatto che il periodo di applicazione del *network cap* si è concluso nel 2008, le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010, di cui sopra, determinando i prezzi 2009 sulla base del *trend* medio dei costi che la stessa ha registrato per i servizi di trasporto dei circuiti trasmissivi *terminating* tra gli esercizi 2007 e 2008;

CONSIDERATO che la delibera n. 81/09/CIR (art. 5, comma 3) ha disposto che Telecom Italia integri l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 introducendo, con riferimento alla gestione dei degrading, opportuni SLA e relative penali, allineati a quelli relativi ai "Tempi di ripristino" di cui all'Offerta di Riferimento 2009. La delibera n. 81/09/CIR ha altresì disposto che Telecom Italia riformuli, per il 2010, le condizioni economiche relative agli "interventi a vuoto" secondo quanto indicato al punto 39 delle premesse alla stessa delibera;

CONSIDERATO che Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 81/09/CIR sopra richiamato, ha ripubblicato, in data 26 febbraio 2010, l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale);

CONSIDERATO che Telecom Italia, con nota del 26 febbraio 2010, ha comunicato che l'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata in seconda istanza in data 26 febbraio 2010, sarebbe stata successivamente ripubblicata in coerenza con la delibera n. 2/10/CONS;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti *Terminating*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che Telecom Italia ha ripubblicato in data 30 aprile 2010, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato, in data 6 novembre 2009, la propria Offerta di Riferimento relativa ai collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali per l'anno 2010;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha mantenuto in vigore per il 2010 il listino di interconnessione di cui all'Offerta di Riferimento di interconnessione del 27 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 34/10/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e accordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 24 giugno 2010;

SENTITE in data 28 luglio 2010 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 15 settembre 2010 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

Individuazione dei mercati rilevanti

1. L’Autorità, con delibera n. 2/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti tre mercati rilevanti:
 - a. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
 - b. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A);
 - c. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS (Stazione Radio Base) di un operatore di rete mobile (Mercato B).

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

2. Con riferimento all’individuazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, la delibera n. 2/10/CONS (artt. 3 e 4) ha disposto che:
 - a. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*, non risultando soddisfatti i tre criteri di cui al punto 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE;
 - b. nel mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;
 - c. nel mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore di rete mobile (Mercato B), sussistono condizioni di concorrenza effettiva e nessun operatore è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.
3. La delibera n. 2/10/CONS ha, quindi, circoscritto il mercato suscettibile di regolamentazione *ex ante* al solo mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A).

Revoca degli obblighi

4. In virtù della effettiva concorrenzialità del mercato relativo ai segmenti *trunk*, la delibera n. 2/10/CONS (art. 5, comma 1) ha proceduto a revocare i relativi obblighi di cui alla delibera n. 45/06/CONS.
5. Per ciò che concerne il Mercato B, la Commissione europea ha concordato con la valutazione dell’Autorità, secondo cui gli ostacoli dell’accesso – se presenti – sono di natura transitoria, tenuto conto degli investimenti in infrastrutture alternative che gli operatori di rete mobile stanno realizzando. La stessa Commissione ha, peraltro, rilevato che “*almeno in questa fase, alcune aree geografiche del mercato devono ancora essere coperte attraverso linee di rete fissa affittate dall’operatore storico*” ed, al fine di evitare che in seguito alla revoca degli obblighi, con effetto immediato, Telecom Italia possa essere in grado di abusare del proprio potere di mercato, ha invitato l’Autorità a fissare un ragionevole periodo di preavviso, per le parti interessate, rispetto alla data di revoca degli obblighi, in modo che gli operatori di rete mobile, durante tale periodo, siano in grado di eliminare le restrizioni all’accesso ancora presenti nelle loro reti. L’Autorità ha quindi ritenuto che il ragionevole periodo di preavviso richiesto dalla Commissione europea possa essere fissato in un anno e cioè fino al 31 dicembre 2010.
6. La delibera n. 2/10/CONS ha pertanto disposto (art. 5, comma 2, ed art. 20, comma 5) che nel Mercato B sono revocati, con decorrenza dal 31 dicembre 2010, gli obblighi di cui alla delibera n. 45/06/CONS in capo a Telecom Italia, in quanto sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

7. Ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 2, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia è soggetta all’obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A) e dei relativi servizi accessori (ovvero i flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché i raccordi interni di centrale) ed aggiuntivi (collegamenti multi punto, servizi di protezione e moltiplicazione).
8. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, sono impiegati per l’accesso a tutti i servizi all’ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia.
9. L’Offerta di Riferimento, ai sensi dell’art. 15 della delibera n. 2/10/CONS, include, in particolare, le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:
 - a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica;

- b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale PDH/SDH per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;
- c. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet*;
- d. altri servizi accessori.

Obblighi di controllo dei prezzi

10. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta, con riferimento ai circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri. Per i servizi accessori i prezzi sono orientati ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria.
11. In particolare, l'art. 18, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS definisce i seguenti panieri:
- a. Paniere A dei segmenti *terminating* su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155 Mbps inclusa, composto da:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
 - b. Paniere B dei segmenti *terminating* su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155 Mbps, esclusa, fino a 2,5 Gbps inclusa, composto da:
 - iii. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - iv. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
 - c. Paniere C dei segmenti *terminating* offerti su tecnologia *Ethernet*.
12. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, i valori iniziali, validi ai fini della applicazione del *network cap* per l'anno 2010, dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B e C, sono costituiti dai prezzi fissati per l'anno 2009 dalla delibera n. 81/09/CIR.

13. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia deve praticare al valore dei panieri, sopra riportati, le variazioni percentuali annuali di tipo IPC-X, per le Offerte di Riferimento 2010-2012, di seguito riportate:
- a. Paniere A: IPC - 9,6%;
 - b. Paniere B: IPC - 0%;
 - c. Paniere C: IPC - 0%.
14. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS *“l’Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e gli effetti dell’approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell’Offerta. Nelle more dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall’Autorità”*.

Migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolatorio

15. La delibera n. 81/09/CIR, all'art. 4, disciplina le condizioni per la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata dal vecchio¹ al nuovo quadro regolamentare.
16. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 81/09/CIR, Telecom Italia ha comunicato nell'Offerta di Riferimento 2009 (ripubblicata in data 11 febbraio 2010) e 2010 (cfr. sez. 18) di aver reso disponibile, dal 28 gennaio 2010, la bozza contrattuale che disciplina le condizioni tecniche ed economiche dei servizi a capacità dedicata di cui al “nuovo quadro regolatorio”.
17. Ai sensi dell'art. 4, comma 10, della delibera n. 81/09/CIR, gli operatori possono quindi richiedere la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata entro 15 mesi a partire dal 28 gennaio 2010.
18. Il comma 16 dell'art. 4 della delibera n. 81/09/CIR dispone che, nel caso di migrazione amministrativa, le condizioni economiche della vigente Offerta di Riferimento si applicano dalla data di ricezione della richiesta di migrazione e di negoziazione del contratto da parte dell'operatore, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti. Nel caso di migrazione tecnica, le condizioni economiche previste dalla vigente Offerta di Riferimento si applicano dalla data di avvenuta migrazione, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti.

¹ Collegamenti diretti *wholesale*, per l'acquisto di capacità trasmissiva tra Point Of Presence -PoP- degli Operatori; circuiti parziali, per l'acquisto di capacità dedicata dal PoP alla sede d'utente in ambito distrettuale; collegamenti trasmissivi/raccordi di centrale, per il collegamento del PoP al nodo di consegna di Telecom Italia.

19. Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato in data 6 novembre 2009 le condizioni tecnico economiche dei collegamenti diretti *wholesale* e dei circuiti parziali per l'anno 2010.
20. Come premesso, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, nelle more della migrazione ai servizi definiti dal nuovo quadro normativo, Telecom Italia ha mantenuto in vigore, dal 2006, le condizioni economiche *dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione*, contenute nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 27 settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

21. Come richiamato, Telecom Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato in data 30 ottobre 2009 la propria Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare. Ai sensi della delibera n. 81/09/CIR Telecom Italia ha ripubblicato suddetta offerta in data 26 febbraio 2010 al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Autorità, con detta delibera, in merito alla gestione dei degrading e agli interventi a vuoto. Tuttavia, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta 2010, del 26 febbraio 2010, non tengono conto di quanto stabilito dalla nuova analisi di mercato, adottata con delibera n. 2/10/CONS, ovvero l'introduzione della tecnologia *Ethernet*, la deregolamentazione dei circuiti *trunk*, nonché la definizione dei prezzi dei circuiti *terminating* mediante il meccanismo di *network cap*. Telecom Italia ha pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 2/10/CONS, ripubblicato, in data 30 aprile 2010, l'offerta 2010 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata.
22. Sulla base della premessa normativa sopra richiamata, l'Autorità aveva ritenuto opportuno svolgere la valutazione delle condizioni di offerta per l'anno 2010 sulla base di quanto pubblicato da Telecom Italia, in data 30 aprile 2010, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 2/10/CONS. Nell'ambito di tale consultazione pubblica, quindi, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di intervenire al fine di:
 - valutare le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, dei servizi inclusi nei panieri a *Network cap* di cui alla delibera n. 2/10/CONS;
 - valutare le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, dei servizi accessori, come premesso, orientati ai costi (flussi di interconnessione regionali e locali);

- valutare, nelle more della migrazione ai circuiti del nuovo quadro, le condizioni economiche dei servizi trasmissivi del vecchio quadro regolamentare (circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali) per l'anno 2010.
23. L'Autorità, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20, comma 5, dalla delibera n. 2/10/CONS, ove è previsto che la revoca degli obblighi regolamentari per il mercato B decorre dal 31 dicembre 2010, aveva ritenuto opportuno valutare le condizioni della fornitura all'ingrosso dei segmenti terminali di linee affittate (circuiti *terminating*) senza distinzioni relative alla finalità di utilizzo (cliente finale o stazione BTS), come del resto già previsto per il 2009.
24. In ottemperanza alle previsioni normative di cui alla delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di non valutare, nel presente provvedimento, le condizioni di fornitura dei circuiti trasmissivi *trunk* alla luce della revoca degli obblighi cui Telecom Italia era soggetta ai sensi della delibera n. 45/06/CONS.
25. Si evidenzia, inoltre, che l'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 81/09/CIR non include le condizioni economiche dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet*, non avendo Telecom Italia alcun relativo obbligo di fornitura nell'ambito del precedente quadro regolamentare (sancito dalla delibera n. 45/06/CONS). Atteso che le condizioni economiche di tali servizi sono soggette, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS, al meccanismo di *network cap*, l'Autorità aveva ritenuto opportuno determinare i prezzi iniziali del meccanismo di *network cap* dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* sulla base dell'architettura di rete sottostante e dei relativi costi. Tale approccio si pone, in applicazione del principio di neutralità tecnologica, in coerenza con quanto effettuato per i circuiti in tecnologia PDH/SDH i cui prezzi 2009, calcolati sulla base dell'orientamento al costo con delibera n. 81/09/CIR, sono utilizzati, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS, come valori iniziali del *network cap* ai fini del calcolo dei prezzi validi per il 2010.

Le osservazioni degli Operatori

- D.1 Alcuni Operatori hanno rappresentato che il mercato del rilegamento delle BTS non è ancora concorrenziale essendo in alcuni casi costretti a realizzare siti BTS in zone nelle quali l'unica rete fissa disponibile è quella di Telecom Italia. Viene pertanto richiesto che sia mantenuta in vigore la regolamentazione dei circuiti *terminating* su BTS anche successivamente al 31 dicembre 2010.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D.2 L'Autorità, nel prendere atto delle osservazioni degli operatori su riportate, ritiene che l'intervento richiesto esuli dagli ambiti del presente provvedimento.

II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI CIRCUITI *TERMINATING*

Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 34/10/CIR

26. Telecom Italia, con nota del 30 aprile 2010, ha rappresentato di aver definito i prezzi dell'Offerta di Riferimento 2010 relativi ai servizi dei panieri A (*circuiti terminating analogici e PDH/SDH fino a 155 Mbps*) e B (*circuiti terminating SDH da 622 Mbps fino a 2,5 Gbps*) in applicazione del criterio di *network cap*, ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 2/10/CONS.
27. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, la stessa ha comunicato, relativamente ai suddetti servizi, che le quantità vendute nel periodo 1 luglio 2008 – 30 giugno 2009 corrispondono ad un valore nullo non essendo ancora iniziata, in tale periodo, la migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare. In maniera analoga non sono disponibili, relativamente al suddetto periodo di riferimento, le quantità vendute dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* (di cui al paniere C), essendo tale servizio di nuova introduzione (lo stesso è stato infatti introdotto con la delibera n. 2/10/CONS, del 15 gennaio 2010). Tanto premesso, Telecom Italia ha applicato, per i servizi del paniere A, una riduzione, rispetto ai prezzi 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR, del 7,5% (IPC-9,6%), mentre per i servizi del paniere B Telecom Italia ha lasciato invariati i prezzi 2009, a fronte di un valore di *cap* pari ad IPC-0%.
28. Con riferimento ai circuiti *ethernet* di cui al paniere C, Telecom Italia, su specifiche richieste da parte dell'Autorità, ha chiarito (con nota del 30 marzo 2010) che ad oggi la stessa fornisce agli operatori un servizio *end-to-end* che impiega tecnologie di trasporto *ethernet* su SDH (servizio ElioS). La stessa ha chiarito che affinché tale servizio, ad oggi di tipo *end-to-end*, possa essere utilizzabile nell'Offerta di Riferimento come servizio di "*circuiti terminating in tecnologia ethernet*", sono necessarie alcune attività di ingegnerizzazione, attualmente in corso.
29. Sempre con riferimento ai circuiti trasmissivi in tecnologia *Ethernet*, in considerazione del fatto che, come premesso, non è stato definito un prezzo 2009 da utilizzare come valore iniziale del vincolo di *cap* per l'anno 2010, Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 30 aprile 2010) di aver definito le relative condizioni economiche sulla base dei costi, tenendo conto che i circuiti *Ethernet* utilizzano, come strato trasmissivo sottostante, lo *standard* SDH (si parla infatti di *Ethernet over SDH*). Ciò premesso, Telecom Italia ha calcolato i costi dei circuiti *terminating Ethernet* allineandoli ai costi dei circuiti SDH, salvo effettuare gli opportuni adattamenti legati all'utilizzo di diverse interfacce e velocità trasmissive. Maggiori dettagli su quanto proposto da Telecom Italia sono di seguito riportati:

- Circuiti a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps (interfaccia *fast ethernet*):
 - Il canone d'accesso è stato calcolato sulla base dell'analogo costo del circuito *terminating* PDH/SDH a 34 Mbps (per i circuiti con interfaccia *ethernet* a 10, 20 e 30 Mbps) e del costo dell'accesso del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps (per i circuiti con interfaccia *ethernet* a 48 e 96 Mbps), seppur tenendo conto della sostituzione dell'interfaccia SDH con una interfaccia *fast ethernet*;
 - Il canone di trasporto è stato calcolato stimando, a partire dal canone di trasporto del circuito *terminating* SDH 155 Mbps-21VC12, il costo del trasporto di un VC12 a 2 Mbps. Da quest'ultimo valore, applicando un fattore moltiplicativo pari, rispettivamente, a 5, 10, 15, 24, e 48, è stato determinato il costo del trasporto *ethernet* a velocità 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.
- Circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*):
 - Il canone d'accesso è stato calcolato sulla base dell'analogo costo del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps tenendo conto della differenza di canone dovuta alla sostituzione dell'interfaccia SDH con quella *gigabit ethernet*;
 - Il canone di trasporto è pari a quello del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps.

30. Telecom Italia ha altresì rappresentato che per poter gestire tali nuovi circuiti *terminating* (ed i relativi flussi di interconnessione) in tecnologia *ethernet over SDH* è necessario lo sviluppo dei sistemi informativi e di rete. Pertanto la relativa commercializzazione potrà avvenire, presumibilmente, a partire da settembre 2010.

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

31. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010 (Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010), dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata, soggetti al *network cap*, di cui all'art. 18 della delibera n. 2/10/CONS. Nello specifico, Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 18, comma 2, della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X:

- Paniere A: IPC – 9,6 %;
- Paniere B: IPC - 0 %;

- Paniere C: IPC – 0 %.

Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 2/10/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolato come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della delibera n. 2/10/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri (come nel caso in specie per quanto richiamato al punto 27) sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Il valore IPC, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della delibera n. 2/10/CONS, rappresenta la variazione percentuale media su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) nello stesso periodo a cui si riferiscono le quantità di riferimento. L'Autorità ha pertanto utilizzato, ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, un valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pari al 2,1%, ottenuto dai dati forniti dall'ISTAT e calcolato come variazione percentuale della media sui dodici mesi del periodo di riferimento (luglio 2008- giugno 2009) dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 (del 30 aprile 2010) ha consentito di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A e B, il rispetto dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 2/10/CONS (art. 18, comma 4) per l'anno 2010, essendo state verificate le seguenti variazioni del valore economico di detti panieri:

- Paniere A: -7,5%
- Paniere B: 0%

32. Come premesso l'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 81/09/CIR, non include le condizioni di fornitura dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* (Paniere C). L'Autorità ha verificato che, ai fini della applicazione del meccanismo di *network cap* previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia ha determinato i prezzi iniziali, funzionali al calcolo dei prezzi 2010, sulla base dell'orientamento al costo, in conformità con il modello di costo adottato per la determinazione dei prezzi 2009 dei corrispondenti circuiti in tecnologia SDH (approvati, per l'appunto, con delibera n. 81/09/CIR). L'Autorità ha altresì verificato che l'architettura sottostante i circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* è di tipo SDH, fatta

eccezione delle interfacce lato cliente ed NTR di tipo *fast/gigabit ethernet*². Tale considerazione consente di determinare i prezzi iniziali di tali circuiti, fatti salvi i necessari fattori di conversione per rendere congruenti le velocità trasmissive, sulla base delle valutazioni di costo svolte per i circuiti PDH/SDH in sede di approvazione delle relative condizioni economiche 2009³. L'Autorità ha inoltre verificato che, essendo le architetture, e di conseguenza i costi sottostanti i servizi dei panieri A e C analoghi (accesso e trasporto SDH), al fine di rendere, per l'anno 2010, congruenti i prezzi dei circuiti *terminating ethernet* con quelli dei circuiti PDH/SDH, Telecom Italia ha applicato ai prezzi dei circuiti con interfaccia *ethernet* (paniere C), ottenuti come premesso sulla base dei costi PDH/SDH 2009, il fattore di riduzione IPC-9,6% previsto per il paniere A, a maggior favore del mercato potendo la stessa limitarsi ad applicare una variazione fino a + 2,1% (IPC -0%).

33. Premesso quanto sopra in merito alla impostazione metodologica e procedendo con la relativa valutazione delle condizioni economiche, si richiama che l'offerta di Circuiti *Terminating ETHERNET over SDH* proposta da Telecom Italia prevede collegamenti con velocità pari a 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 48 Mbit/s, 96 Mbit/s e 150 Mbit/s, forniti con le interfacce di tipo *fast ethernet* e *gigabit ethernet*. La relativa catena impiantistica si compone di: apparato terminale presso la sede utente; linea di accesso in fibra ottica attestata alla prima centrale della rete trasmissiva di Telecom Italia; servizio di trasporto su rete trasmissiva di Telecom Italia fino al nodo NTR; consegna su ripartitore fisico.

34. Di seguito sono riportate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia, per il 2010, per i suddetti circuiti in tecnologia *ethernet*.

CIRCUITI TERMINATING	PANIERE C							
	Canone mensile d'accesso	Canone mensile trasmissivo per la tratta di trasporto						
		Fino a 5 km		da 6 km a 20 km		da 21 km a 60 km		oltre 60 km
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per Km	Quota fissa	
10 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	585,31	45,80	36,89	38,42	436,32	18,45	1.543,32	
20 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	585,31	91,60	73,79	76,84	872,65	36,90	3.086,65	
30 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	585,31	137,40	110,68	115,26	1.308,97	55,35	4.629,97	
48 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	2.278,51	219,84	177,09	184,42	2.094,35	88,56	7.407,95	
96 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	2.278,51	439,68	354,17	368,85	4.188,68	177,12	14.815,88	
150 Mbit/s (i/f Gigabit Ethernet)	2.276,24	577,09	464,95	484,10	5.497,75	232,46	19.445,35	

² Di fatti la struttura di trasporto dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* è del tutto simile a quella dei circuiti SDH. L'unica differenza risiede nell'interfaccia lato cliente e lato NTR, che in un caso è di tipo *ethernet* e nell'altro è di tipo SDH.

³ Si richiama che tale approccio si è reso necessario in considerazione del fatto che le attuali contabilità regolatorie (al momento l'ultima a disposizione dell'Autorità è quella 2009) non riportano evidenze dei servizi *ethernet* essendo stati questi ultimi regolamentati a partire dal 2010.

35. Come premesso, Telecom Italia ha determinato il canone d'accesso dei circuiti *terminating ethernet* a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps allineando il costo d'accesso dei circuiti a 10-20-30 Mbps al canone di accesso del circuito *terminating PDH/SDH* a 34 Mbps proposto per il 2010⁴, ed il costo d'accesso dei circuiti a 48-96 Mbps al canone di accesso del circuito *terminating SDH* a 155 Mbps proposto per il 2010. I costi così ottenuti sono stati corretti tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *fast ethernet* in sostituzione di quella SDH. Il canone di trasporto di tali circuiti è stato calcolato applicando un fattore moltiplicativo X/21 al canone di trasporto del circuito *terminating SDH* 155 Mbps-21VC12 (in modo da ottenere il costo del trasporto di 1 VC12 a 2 Mbps) proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.

Il canone d'accesso del circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*) è stato calcolato, da Telecom Italia, a partire dall'analogo costo del circuito *terminating SDH* 155 Mbps proposto per il 2010, tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *gigabit ethernet* in luogo di quella SDH. Il canone di trasporto del circuito con interfaccia *ethernet* a 150 Mbps è stato posto, da Telecom Italia, pari a quello del circuito *terminating SDH* 155 Mbps proposto per il 2010.

36. L'Autorità ha verificato che i prezzi relativi ai circuiti *terminating* con interfaccia *Ethernet* sono stati ottenuti da Telecom Italia, con la metodologia su indicata, a partire dai prezzi dei circuiti PDH/SDH proposti per il 2010 (quindi già a valle della riduzione di prezzo prevista dal *network cap* per il paniere A per il 2010, pari complessivamente al 7,5%). Alla luce di quanto premesso al punto 32 (laddove è stato chiarito che i prezzi dei circuiti *terminating ethernet* sono allineati a quelli SDH, fatte salve le differenze di costo legate alle interfacce e velocità trasmissive), l'Autorità aveva ritenuto che quanto proposto da Telecom Italia, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010, fornisse una adeguata valutazione dei costi dei circuiti *terminating ethernet* per il 2010.

37. A tal riguardo si richiama peraltro che, per gli anni 2011 e 2012, mentre i prezzi dei servizi del paniere A sono soggetti ad una ulteriore riduzione dell'ordine di IPC-9,6% annuo, tale riduzione non è prevista per i servizi del paniere C.

Le osservazioni degli Operatori

D.3 Alcuni Operatori hanno evidenziato che le condizioni economiche relative alla componente di trasporto dei circuiti *terminating PDH/SDH*, di cui all'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata in data 26 febbraio, erano inferiori rispetto alle

⁴ A seguito della riduzione di costo conseguente all'applicazione del *network cap* per il paniere A per il 2010.

corrispondenti condizioni economiche pubblicate, dalla stessa Telecom Italia, il 30 aprile 2010. Gli Operatori, nel ritenere che le condizioni economiche pubblicate da Telecom Italia in prima istanza siano state ottenute dalla stessa sulla base dell'orientamento al costo, chiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia di allineare i prezzi della componente di trasporto dei circuiti *terminating* dell'Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010 a quelle pubblicate il 26 febbraio 2010.

D.4 Alcuni Operatori ritengono che il prezzo iniziale di applicazione del *network cap* per l'anno 2010 dei circuiti *terminating ethernet* debba essere valutato, oltre che sulla base della catena impiantistica sottostante la fornitura del servizio, anche sulla base dei dati di costo derivanti dalla contabilità regolatoria.

D.5 Alcuni Operatori lamentano che l'offerta di Telecom Italia relativa ai circuiti *terminating Ethernet* include solo alcuni profili dell'offerta "*Elios Fast*". In particolare include quelli a 10-20-30-48-96 Mbit/s e non anche quelli a 40-50-60-70-80-90-100 Mbit/s. Si evidenzia altresì che non sono previsti i profili dell'offerta "*Elios Giga*" a 300-450-600-750-900-1000 Mbit/s. Si richiede pertanto, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS, l'inserimento in Offerta di Riferimento dei suddetti profili di servizio.

Ulteriori osservazioni di Telecom Italia

D.6 Telecom Italia rappresenta di aver inserito in Offerta di Riferimento, conformemente a quanto richiesto dalla delibera n. 2/10/CONS (art. 14, comma 2), i circuiti *Terminating Ethernet over SDH* a 10-20-30-48-96-150 Mbit/s in quanto le suddette velocità sono quelle impiegate nelle proprie offerte *retail* di circuiti in tecnologia *Ethernet*.

Telecom Italia chiarisce altresì che "*Elios Fast*" e "*Elios Giga*" sono offerte *wholesale* di circuiti *end-to-end*. Esse prevedono, oltre alle suddette velocità indicate nell'Offerta di Riferimento, anche le velocità a 40-50-60-70-80-90-100 Mbit/s (*Elios Fast*) ed a 300-450-600-750-900-1000 Mbit/s (*Elios Giga*) che, attualmente, non sono impiegate nelle offerte *retail* di Telecom Italia.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.7 Con riferimento alle osservazioni degli OLO di cui al precedente punto D.3 in merito alle condizioni economiche dei servizi inclusi nei Panieri A e B, l'Autorità evidenzia che Telecom Italia, nell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 26 febbraio, aveva applicato, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR, le seguenti variazioni percentuali medie:

⇒ Componente d'accesso dei circuiti *terminating* PDH/SDH: + 4,2%
(per tutte le velocità fino a 2,5 Gbps);

⇒ Componente di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH: - 11,2%
(per tutte le velocità fino a 2,5 Gbps).

Come richiamato in premessa, l'applicazione del *network cap* stabilito dalla delibera n. 2/10/CONS comporta, con riferimento all'anno 2010, per la componente d'accesso e di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH con velocità fino a 155 Mbps (incluse), una riduzione del 7,5% e per la componente d'accesso e di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH con velocità da 622 Mbps fino a 2,5 Gbps un aumento del 2,1%. L'Offerta di Riferimento del 26 febbraio mostra pertanto, rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, una maggiore riduzione dei costi di trasporto, tuttavia compensata da un aumento dei costi di accesso, per i quali è, viceversa, prevista (per i circuiti fino a 155 Mbps) una riduzione del 7,5%. L'Offerta di Riferimento (del 30 aprile 2010), pubblicata a valle dell'analisi di mercato, allinea pertanto i valori dei prezzi di accesso e trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH alla riduzione del 7,5% prevista, riequilibrando la sensibile riduzione dell'accesso (che passa dal +4,2% del 26 febbraio 2010 al - 7,5% del 30 aprile) con una minore riduzione del trasporto (che passa da -11,2% a - 7,5%). Tanto premesso, rientrando i valori di riduzione proposti da Telecom Italia nei limiti stabiliti dal *network cap* definito dalla delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità, indipendentemente da quanto proposto da Telecom Italia antecedentemente all'adozione della stessa, ritiene di approvare le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia del 30 aprile 2010 di cui alle tabelle 7 (canoni mensili per circuiti *terminating* analogici), 8 (canoni mensili per circuiti *terminating* PDH/SDH) e 9 (canoni mensili per circuiti *terminating* SDH).

D.8 Con riferimento alle condizioni economiche iniziali dei circuiti *terminating ethernet* per l'applicazione del *network cap* per l'anno 2010, si richiama quanto già chiarito nelle premesse dello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica (allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, punti 32-37, su riportati). In particolare, si ribadisce che le attuali contabilità regolatorie (al momento l'ultima a disposizione dell'Autorità è quella 2009) non riportano evidenze dei circuiti *ethernet*, essendo stati questi ultimi regolamentati a partire dal 2010. Pertanto, ai fini delle presenti valutazioni, si è reso necessario seguire un approccio basato sui costi della catena impiantistica sottostante la fornitura di detti circuiti, in conformità con il modello di costo adottato per la determinazione dei prezzi 2009 dei corrispondenti circuiti in tecnologia SDH.

D.9 Con riferimento ai profili di servizio, a detta degli Operatori, mancanti nell'offerta dei circuiti *terminating ethernet*, si richiama che l'Offerta di Riferimento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della delibera n. 2/10/CONS, deve includere, in particolare, le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei:

- a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica;

- b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale PDH/SDH per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;
- c. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet*;
- d. altri servizi accessori.

La delibera succitata, pertanto, non specifica all'art. 15 l'elenco dei profili *ethernet* che devono essere inclusi in Offerta di Riferimento. Tuttavia, l'art. 14, comma 2, della stessa delibera prevede che “*Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, per il servizio di segmenti terminating fornisce accesso a tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio, inclusi quelli in tecnologia Ethernet*”. Tanto premesso, l'Autorità, stante anche quanto rappresentato da Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio, ovvero che le proprie offerte *retail* di servizi trasmissivi a capacità dedicata *ethernet* impiegano attualmente le stesse velocità trasmissive disponibili a livello *wholesale* e presenti in Offerta di Riferimento, ritiene di approvare quanto proposto a riguardo da Telecom Italia.

D.10 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 2 dello schema di provvedimento posto a consultazione⁵.

III. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI FLUSSI DI INTERCONNESSIONE

Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 34/10/CIR

38. Telecom Italia, nelle more della conclusione delle nuove analisi di mercato, ha rappresentato (con nota del 30 ottobre 2009) di aver formulato le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010, del 30 ottobre 2009, applicando ai prezzi 2009 il *trend* medio di variazione, 2007- 2008, dei costi che la stessa ha registrato per la componente di trasporto dei circuiti trasmissivi *terminating*. Tali valori sono stati confermati nella successiva ripubblicazione del 26 febbraio 2010, conseguente all'adozione della delibera n. 81/09/CIR.

39. A seguito della adozione della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia, ha comunicato, nell'ambito della ripubblicazione dell'offerta 2010 del 30 aprile, con

⁵ Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa numerazione dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, fatto salvo l'art. 4, rinominato, nel presente provvedimento, come art. 5.

particolare riferimento alle condizioni economiche dei flussi di interconnessione, quanto segue:

- Flussi di Interconnessione PDH/SDH (regionali e locali)
 - I prezzi dei flussi di interconnessione PDH/SDH pubblicati nell'Offerta di Riferimento 2010, del 30 aprile 2010, confermano quanto precedentemente pubblicato per il 2010 (listino del 30 ottobre 2009 e del 26 febbraio 2010), essendo detti prezzi già stati determinati sulla base dell'orientamento al costo e non avendo la delibera n. 2/10/CONS modificato tale previsione.
- Flussi di Interconnessione Ethernet over SDH (regionali e locali) a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps (interfaccia fast ethernet)
 - Il costo di tali circuiti è stato definito, *ex novo*, nell'Offerta di Riferimento 2010 del 30 aprile 2010 pubblicata in esito all'adozione della delibera n. 2/10/CONS, in coerenza con l'impostazione metodologica sopra descritta (punto 29) ed applicata per il calcolo dei costi dei circuiti *terminating ethernet over SDH*.
 - In particolare, il canone d'accesso di tali flussi è stato calcolato allineando il costo dell'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 10-20-30 Mbps al costo dell'accesso del flusso PDH/SDH a 34 Mbps proposto per il 2010 ed il costo dell'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 48-96 Mbps al costo dell'accesso del flusso SDH a 155 Mbps proposto per il 2010. A tali costi è stata poi apportata una correzione per tener conto della presenza dell'interfaccia *fast ethernet* (non ridondata) installata in luogo di quella SDH (ridondata);
 - Il canone di trasporto di tali flussi, analogamente a quanto effettuato per i circuiti *terminating*, è stato calcolato applicando il fattore di conversione X/21 al canone di trasporto del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps-21VC12, proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.
- Flussi di Interconnessione Ethernet over SDH (regionali e locali) a 150 Mbps (interfaccia Gigabit ethernet):
 - Il canone d'accesso di tali flussi è stato allineato all'analogo costo del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010, tenuto conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *gigabit ethernet* (non ridondata) installata in sostituzione di quella SDH (ridondata);

- Il canone di trasporto è stato posto pari a quello del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010.

Considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

40. Con particolare riferimento alle condizioni economiche 2010⁶ dei flussi di interconnessione PDH/SDH regionali e locali, l’Autorità ha verificato che Telecom Italia ha applicato, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2009 approvate con delibera n. 81/09/CIR, le seguenti variazioni percentuali:

⇒ Canone mensile d’accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

- i. 2 Mbit/s: +5,25 %;
- ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: +11,11% (per tutte le interfacce previste).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

- i. 2 Mbit/s: -10,35 % (per tutte le quote fisse e a km);
- ii. 34 Mbit/s: -8,42 % (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste);
- iii. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: -7,45% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste).

41. Ciò premesso, l’Autorità aveva espresso l’orientamento, alla luce dell’obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 2/10/CONS (art. 11, comma 2), ed in coerenza con l’approccio seguito con delibera n. 81/09/CIR (punto 26), che le condizioni economiche per l’anno 2010 dei flussi di interconnessione PDH/SDH dovessero essere valutate sulla base dei dati contabili di consuntivo 2007 (ultima contabilità regolatoria certificata) e 2008 (in corso di certificazione).

42. Pertanto, l’Autorità, effettuate le verifiche di competenza, aveva ritenuto, alla luce dei *trend* di costo 2007 – 2008, che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento 2010 relativamente ai flussi di interconnessione PDH/SDH, apportando, rispetto ai prezzi proposti per il 2010, le riduzioni di seguito riportate:

⁶ Come premesso, i prezzi dei flussi di interconnessione PDH/SDH pubblicati nell’Offerta di riferimento 2010, del 30 aprile 2010, sono rimasti uguali ai corrispondenti prezzi presenti nelle precedenti pubblicazioni dell’offerta 2010.

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. 2 Mbit/s: -10% (corrispondente ad una riduzione di circa il 5,3% rispetto al 2009);
- ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: -15% (per tutte le interfacce previste) - corrispondente ad una riduzione di circa il 5,6% rispetto al 2009.

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: -1% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste), (corrispondente ad una riduzione di circa l'8,4% rispetto al 2009).

43. Con riferimento alle condizioni economiche dei Flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH*, l'Autorità, ritenuto opportuno utilizzare l'approccio metodologico descritto al precedente punto 32, ha svolto le valutazioni di competenza tenendo conto che l'architettura di rete sottostante è di tipo SDH, fatta eccezione della sostituzione dell'interfaccia SDH con una interfaccia *Ethernet*.

44. A tal riguardo, si evidenzia che l'offerta dei flussi di interconnessione *ETHERNET over SDH* proposta da Telecom Italia per il 2010 prevede collegamenti con velocità pari a 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 48 Mbit/s, 96 Mbit/s e 150 Mbit/s, forniti con le interfacce di tipo *fast ethernet* e *gigabit ethernet*.

45. Di seguito sono riportate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia, per l'anno 2010, per i flussi di interconnessione regionali e locali in tecnologia *ethernet over SDH*.

ICR Ethernet over SDH	Canone mensile d'accesso	Canone mensile trasmissivo per la tratta di trasporto						
		fino a 20 km		Da 21 km a 60 km		da 61 km a 120 km		oltre 120 km
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per Km	Quota fissa	
10 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	558,92	23,48	310,76	7,94	771,33	0,26	802,76	
20 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	558,92	46,95	621,52	15,88	1.542,66	0,52	1.605,52	
30 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	558,92	70,43	932,29	23,81	2.314,00	0,79	2.408,29	
48 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.024,47	112,69	1.491,66	38,10	3.702,40	1,26	3.853,26	
96 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.024,47	225,37	2.983,31	76,21	7.404,80	2,51	7.706,51	
150 Mbit/s (i/f Gigabit Ethernet)	1.022,20	295,81	3.915,80	100,02	9.720,20	3,28	10.113,80	

ICL Ethernet over SDH	Canone mensile d'accesso	Canone mensile trasmissivo per la tratta di trasporto				
		fino a 5 km		da 6 km a 20 km		oltre 20 km
		Quota per km		Quota fissa	Quota per km	Quota fissa
10 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	658,37	25,95		43,99	17,15	387,04
20 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	658,37	51,90		87,98	34,30	774,08
30 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	658,37	77,85		131,96	51,46	1.161,10
48 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.205,93	124,56		211,14	82,33	1.857,77
96 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.205,93	249,12		422,29	164,66	3.715,55
150 Mbit/s (i/f Gigabit Ethernet)	1.203,66	326,99		554,25	216,14	4.877,05

46. Come premesso, Telecom Italia ha determinato il canone d'accesso dei flussi a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps a partire dagli analoghi costi dei flussi di interconnessione PDH/SDH 34 Mbps (per i circuiti a 10, 20 e 30 Mbps) ed SDH 155 Mbps (per i circuiti a 48 e 96Mbps), proposti per il 2010, tenuto conto della differenza di costo dell'interfaccia *fast ethernet* (non ridondata) che sostituisce quella SDH (ridondata). Il canone di trasporto di tali flussi è stato calcolato applicando il fattore moltiplicativo X/21 al canone di trasporto del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps-21VC12, proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.

Il canone d'accesso del circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*) è stato calcolato sulla base dell'analogo costo del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010, tenuto conto della differenza di costo dell'interfaccia *gigabit ethernet* (non ridondata) che sostituisce quella SDH (ridondata). Il corrispondente canone di trasporto è stato posto pari a quello del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps.

47. L'Autorità, in linea con l'impostazione metodologica richiamata al punto 32 aveva ritenuto condivisibile l'approccio adottato da Telecom Italia consistente nell'allineare i costi dei circuiti con interfaccia *Ethernet* ai corrispondenti costi dei circuiti SDH. Tuttavia, alla luce di quanto riportato al punto 42 in merito alle riduzioni di costo dei flussi di interconnessione PDH/SDH desumibili dalle contabilità regolatorie 2007-2008, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2010 dei flussi di interconnessione *ethernet over SDH*, apportando, rispetto ai prezzi proposti per il 2010, le riduzioni di seguito indicate:

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over SDH* (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over SDH* (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. -28% (per le velocità a 10, 20 e 30 Mbps).

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente d'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 10, 20, 30 Mbps a quella del flusso PDH/SDH a 34 Mbps.

- ii. -15% (per le velocità a 48, 96 e 150 Mbps).

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente d'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 48, 96 e 150 Mbps a quella del flusso SDH a 155 Mbps.

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over SDH* (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over SDH* (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. -1% (per tutte le velocità ed interfacce previste e per tutte le quote fisse e a km).

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente di trasporto dei flussi con interfaccia *ethernet* a quella dei flussi SDH a 155 Mbps.

Le osservazioni degli Operatori

D.11 Gli Operatori concordano, in via generale, con l'orientamento dell'Autorità volto ad una riduzione delle condizioni economiche dei flussi di interconnessione PDH/SDH (cfr. punto 42 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato) ed *ethernet over SDH* (cfr. punto 47 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato). Tuttavia gli stessi, evidenziando che i prezzi italiani dei flussi a 2 e 34 Mbps risulterebbero essere superiori rispetto alla media europea, richiedono un intervento dell'Autorità volto ad una ulteriore riduzione delle suddette condizioni economiche.

D.12 Un Operatore, viceversa, ritiene che le riduzioni proposte dall'Autorità, con riferimento ai flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH*, siano eccessive. Secondo tale Operatore, infatti, tali riduzioni, qualora confermate, potrebbero determinare, soprattutto per le capacità più basse (10, 20, 30 Mbps), dei livelli di prezzo tali da limitare la possibilità da parte degli OLO di competere con Telecom Italia su tale mercato *wholesale*, penalizzando, quindi, quegli operatori che hanno sostenuto investimenti nelle infrastrutture di trasporto.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.13 L’Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori su riportate, richiama integralmente le considerazioni metodologiche svolte nelle premesse del presente provvedimento (punti 40-47). Si evidenzia, in particolare, che ai sensi della delibera n. 2/10/CONS la valutazione dei prezzi dei flussi di interconnessione deve essere basata sull’orientamento al costo. Ogni valutazione che tenga conto di *benchmark* internazionali o di particolari condizioni del mercato italiano non è prevista dalla vigente regolamentazione ed esula, quindi, dagli scopi del presente provvedimento.

D.14 Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Autorità conferma le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 e 2, dello schema di provvedimento posto a consultazione.

IV. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI A VUOTO

Considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

48. In via preliminare si richiama quanto previsto dall’Offerta di Riferimento 2010 (cfr. sez. 10.3.1 del documento relativo agli SLA) in merito agli interventi a vuoto per attività di *provisioning*:

“Nei casi in cui durante la fase realizzativa del circuito, per cause riconducibili all’Operatore o ad un suo rappresentante/cliente, si verificano (presso una qualsiasi delle sedi afferenti il circuito) degli interventi a vuoto da parte del personale incaricato Telecom Italia, sarà addebitato all’Operatore un importo pari a 90,48 Euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti”.

Con riferimento agli interventi a vuoto per *assurance* (sez. 10.3.2) Telecom Italia riporta altresì:

“A fronte di una segnalazione di malfunzionamento da parte dell’Operatore, TI svolge le seguenti attività:

- *gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall’Operatore verso TI;*
- *verifica tecnica (analisi/diagnosi/collauda finale) della segnalazione.*

La verifica tecnica può dare luogo a:

- a. presenza di malfunzionamento su rete TI: il reclamo viene gestito nell’ambito delle procedure di Assurance definite nel “Manuale delle procedure di Telecom Italia 2010: Servizi trasmissivi a capacità dedicata”;*
- b. assenza di malfunzionamento su rete TI, ma presenza di malfunzionamento indotto da eventuali prodotti presenti presso il cliente finale o da un’errata configurazione o da un malfunzionamento generico della rete*

dell'Operatore interconnesso: TI interviene, laddove possibile, per ripristinare il servizio, addebitando comunque all'Operatore l'intervento come un intervento a vuoto;

- c. assenza di malfunzionamento: il reclamo è addebitato all'Operatore come un intervento a vuoto.

Per gli interventi a vuoto, di cui ai casi b) e c), dovuti a disservizi trasmissivi o a degradingi trasmissivi, sono previsti gli importi riportati rispettivamente nella Tabella 40 e nella Tabella 41, a ristoro dei costi sostenuti per le attività amministrative, tecniche (analisi/diagnosi/collaudato finale) e manutentive che TI effettua per la chiusura della segnalazione di malfunzionamento”.

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia	16,45
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudato finale) della segnalazione	24,68
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	98,70
Totale	139,83

**Tabella 40: “Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi” e
“Segnalazione di guasto in prima attivazione”**

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia	16,45
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudato finale) della segnalazione	24,68
Intervento manutentivo su rete Operatore	148,05
Totale	189,18

Tabella 41: “Interventi a vuoto per degradingi trasmissivi”

49. Telecom Italia, specifica altresì (cfr. pag. 46 del documento relativo agli SLA) che “nelle more degli approfondimenti in corso con gli Operatori circa processi e strumenti per l'identificazione e certificazione degli “Interventi a Vuoto” relativi ai servizi di accesso, ne sospende cautelativamente la fatturazione”.
50. L'Autorità ha evidenziato che gli aumenti proposti da Telecom Italia per il 2010 relativamente agli interventi a vuoto sono dovuti principalmente all'aggiornamento del costo orario della manodopera proposto dalla stessa per il 2010 (da 46,22 €h a 49,35 €h).
51. Pertanto, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), ove in relazione al costo della manodopera era stata prevista una conferma del costo approvato per il 2009 (46,22 €h), l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare, fermo restando gli approfondimenti in corso tra la stessa Telecom Italia e gli Operatori, le sez. 10.3.1 e 10.3.2 del documento relativo agli

SLA ripristinando, per gli interventi a vuoto, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 81/09/CIR.

Le osservazioni degli Operatori

- D.15 Gli Operatori concordano, fatte salve le considerazioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica di approvazione dell'Offerta di Riferimento ULL 2010 circa il costo della manodopera, l'orientamento dell'Autorità volto a ripristinare per il 2010 le condizioni economiche 2009 degli interventi a vuoto (cfr. punto 51 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato). Tuttavia gli stessi ritengono che il costo di *"intervento a vuoto per degrading trasmissivi"* debba essere allineato al costo dell' *"intervento a vuoto per disservizi trasmissivi"*.
- D.16 Alcuni Operatori richiedono all'Autorità di porre l'onere in capo a Telecom Italia di produrre dettagliata evidenza degli interventi a vuoto che intende fatturare all'operatore, identificando l'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e fornendo evidenza delle motivazioni per le quali il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

Le valutazioni finali dell'Autorità

- D.17 Con riferimento alla prima delle su riportate osservazioni, l'Autorità prende atto di quanto da Telecom Italia rappresentato nella propria Offerta di Riferimento *"...nelle more degli approfondimenti in corso con gli Operatori circa processi e strumenti per l'identificazione e certificazione degli "Interventi a Vuoto" relativi ai servizi di accesso, ne sospende cautelativamente la fatturazione"*. Si ritiene, pertanto, fermo restando le valutazioni circa il costo della manodopera per l'anno 2010 di cui alla delibera n. 53/10/CIR, che una specifica rivalutazione del costo degli interventi a vuoto per degrading trasmissivi possa essere svolta in esito agli approfondimenti sul tema, attualmente in corso.
- D.18 Relativamente al secondo punto su riportato, si richiama che tale previsione è stata già introdotta per i servizi ULL e WLR (delibere n. 53/10/CIR e 54/10/CIR). L'Autorità ritiene pertanto ragionevole, anche in relazione ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, che, nel rispetto del principio di trasparenza, le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.
- D.19 Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'Autorità, nel confermare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ritiene proporzionato introdurre una specifica disposizione (comma 4 dell'art.3) inerente l'obbligo di trasparenza delle fatture prodotte da

Telecom Italia per interventi a vuoto, in linea con quanto già fatto in altri mercati regolamentati.

V. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI CIRCUITI DIRETTI WHOLESALE E CIRCUITI PARZIALI PER L'ANNO 2010

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

52. Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare, che terminerà ai sensi della delibera n. 81/09/CIR nel mese di aprile 2011, ha pubblicato, in data 6 novembre 2009, le proprie Offerte di Riferimento relative ai collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali per l'anno 2010.
53. L'Autorità, nelle more di suddetta migrazione, ha valutato le condizioni economiche 2010 dei circuiti diretti *wholesale* e dei circuiti parziali in linea con quanto effettuato per il 2009 e tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 45/06/CONS (si richiama a tale proposito che, differentemente dalla delibera n. 45/06/CONS, la delibera n. 2/10/CONS non fornisce ulteriori indicazioni in merito ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolatorio).
54. Telecom Italia, in relazione all'Offerta 2010 dei CDN *wholesale*, ha apportato, rispetto al 2009 (Offerta del 31 ottobre 2008), una riduzione media dell'1% per la componente di accesso e trasporto dei circuiti a 2 Mbps; del 20% (per l'accesso e il trasporto) per i circuiti a 34 Mbps e del 30% (per l'accesso e trasporto) per i circuiti a 155 Mbps. Le condizioni economiche dei circuiti parziali per il 2010 risultano invariate rispetto a quelle 2009. Telecom Italia ha, infine, mantenuto in vigore per il 2010 le condizioni d'offerta dei flussi di interconnessione dell'OIR del 27 settembre 2006, confermate anche per il 2009, ai sensi della delibera n. 81/09/CIR (art. 1, comma 2).
55. L'Autorità aveva ritenuto, per quanto sopra premesso, di approvare quanto proposto da Telecom Italia relativamente alle condizioni di fornitura dei servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro (CDN *wholesale* e circuiti parziali) per l'anno 2010. L'Autorità aveva ritenuto altresì condivisibile il mantenimento in vigore dell'offerta dei flussi di interconnessione dell'OIR del 27 settembre 2006.

Le osservazioni degli Operatori

- D.20 Gli Operatori, concordando, in via generale, con le valutazioni espresse dall'Autorità ai punti 52- 55 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportati, ritengono che le offerte del vecchio quadro (CDN *Wholesale* e Circuiti Parziali)

debbano rimanere in vigore almeno fino al completamento della migrazione tecnica/amministrativa.

D.21 Un Operatore, in particolare, ritiene che i prezzi dei circuiti parziali e dei CDN *wholesale* a 2 Mbps debbano essere ulteriormente ridotti (rispetto alla proposta di approvazione effettuata dall'Autorità nello schema di provvedimento in consultazione pubblica) alla luce dei presumibili guadagni di efficienza conseguiti, a propria detta, da Telecom Italia negli ultimi anni.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.22 Telecom Italia ha rappresentato la propria intenzione di mantenere in vigore, fino all'avvenuta migrazione ai circuiti del nuovo quadro regolamentare, le condizioni economiche delle offerte di Circuiti Diretti *Wholesale* e di Circuiti Parziali, che pubblicherà per l'anno 2011.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.23 Con riferimento a quanto riportato al punto D.20, in via preliminare si richiama quanto già indicato in premessa relativamente alla migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare (cfr. punti 15-20). In particolare, si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 10, della delibera n. 81/09/CIR, gli Operatori possono richiedere la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata entro 15 mesi a partire dal 28 gennaio 2010 (e quindi fino ad aprile 2011). Inoltre, si richiama che il comma 16, dell'art. 4, della delibera n. 81/09/CIR, dispone che, nel caso di migrazione amministrativa, le condizioni economiche della vigente Offerta di Riferimento (relativa al nuovo quadro) si applicano dalla data di ricezione della richiesta di migrazione e di negoziazione del contratto da parte dell'operatore. Nel caso di migrazione tecnica, le condizioni economiche previste dalla vigente Offerta di Riferimento (relativa al nuovo quadro) si applicano dalla data di avvenuta migrazione. Ciò premesso, l'Autorità ritiene opportuno, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, svolta ai sensi della vigente normativa, che Telecom Italia mantenga in vigore le offerte del vecchio quadro (collegamenti diretti *wholesale*, circuiti parziali ed infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione⁷). In particolare dette offerte dovranno rimanere in vigore almeno fino ad aprile 2011. Per coloro che entro tale data hanno chiesto la migrazione, la validità delle offerte si estende, oltre detta data, almeno fino al completamento della stessa (sia essa tecnica

⁷ Di cui all'Offerta di Riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 27 settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

che amministrativa). Si ritiene, in ottica di ragionevolezza, che le condizioni economiche, per il 2011, delle suddette offerte del vecchio quadro, debbano porsi in continuità con i prezzi approvati con il presente provvedimento.

D.24 Con riferimento alla richiesta di rivalutazione dei costi dei circuiti parziali e dei CDN *wholesale* a 2 Mbps (punto D.21), l'Autorità ritiene di confermare quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, atteso che le valutazioni svolte hanno tenuto già conto delle riduzioni dei relativi costi sottostanti.

D.25 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene di confermare le disposizioni contenute nell'art. 1 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

VI. CONFRONTO TRA LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DEL VECCHIO E DEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE

56. Al fine di una visione complessiva degli effetti economici del passaggio dal vecchio al nuovo quadro regolamentare, si riporta, negli annessi alla presente delibera, un confronto tra i costi sostenuti dagli Operatori per i collegamenti a capacità dedicata nell'ambito del vecchio quadro regolamentare ed i corrispondenti costi sostenuti in applicazione delle condizioni economiche del nuovo quadro, come modificate dal presente provvedimento.


57. In particolare nella tabella A, riportata nell'annesso, è mostrato un confronto, a parità di distanza chilometrica, tra i prezzi 2010 dei circuiti parziali, i prezzi 2009 dei circuiti *terminating* PDH/SDH, i prezzi 2010 dei circuiti *terminating* PDH/SDH ed i prezzi 2010 dei circuiti *terminating ethernet over SDH*.

58. La tabella B riportata nell'annesso mostra, per varie fasce chilometriche, un confronto tra i costi (€/mese) di interconnessione relativi al vecchio quadro regolamentare (OIR 2006 del 27 settembre 2006), quelli derivanti dall'applicazione dell'Offerta di Riferimento 2009 relativa al nuovo quadro (di cui alla delibera n. 81/09/CIR), ed i costi che deriverebbero dall'applicazione dei prezzi dei flussi (sia PDH/SDH che *ethernet*) rivalutati dall'Autorità nel presente provvedimento.

VII. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA

Le osservazioni degli Operatori

D.26 Alcuni Operatori evidenziano che, nel caso in cui il Punto di Consegna (PdC) ed il PoP dell'OLO appartengono ad aree locali diverse, Telecom Italia richiede la corresponsione dei costi di un Flusso di Interconnessione Locale (tra il PdC ed il corrispondente nodo di Livello 1) e di un Flusso di Interconnessione Regionale (tra il suddetto nodo di Livello 1 ed il PoP OLO), richiedendo per essi sia la componente d'accesso che quella di trasporto. Nella figura seguente è descritta la configurazione in oggetto.



A tal riguardo gli Operatori ritengono che non sia giustificata la richiesta da parte di Telecom Italia di un canone di accesso per il flusso di interconnessione locale, in considerazione del fatto che tale flusso interconnette due centrali Telecom Italia. Si richiede pertanto che nell'Offerta di Riferimento sia specificato che, in tale configurazione, non sia dovuto il canone di accesso del flusso di interconnessione locale.

D.27 Alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia non ha previsto nell'Offerta di Riferimento relativa al mercato 6, la fornitura dei cosiddetti "collegamenti temporanei" che viceversa erano previsti nella precedente Offerta CDN Wholesale. Gli Operatori ne richiedono pertanto l'introduzione, con modalità analoghe, anche nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro.

D.28 Gli Operatori ritengono che le fatture prodotte da Telecom Italia debbano contenere tutte le informazioni necessarie a consentire agli OLO di riconciliare quanto dalla stessa fatturato. Ciò premesso, gli Operatori richiedono che suddette fatture siano corredate, per ogni circuito, dai seguenti dettagli:

- Identificativo, TD, del circuito;
- Capacità trasmissiva;
- Stadio di Linea (SL) di attestazione del circuito;
- Distanza tra SL e punto di consegna di riferimento;
- Data di attivazione del circuito;
- Listino applicato.

D.29 Alcuni Operatori al fine di poter determinare per ogni circuito, preventivamente all’invio di un ordine, la relativa configurazione ottimale (quella cioè a costo minimo), richiedono che Telecom Italia fornisca tutte le informazioni necessarie alla identificazione geografica delle centrali cui sono attestate le sedi terminali dei circuiti.

Gli Operatori, in particolare, richiedono che Telecom Italia fornisca:

1. un file⁸ “anagrafica” delle centrali di Telecom Italia contenente, per ogni nodo trasmissivo, le informazioni di seguito riportate:
 - Nome nodo;
 - Codice GAT e/o IDBRE univoco per l’identificazione della sede del nodo (coerente con quelli utilizzati per gli altri *database* di TI, quale per esempio quello degli spazi di collocazione);
 - Livello gerarchico (0, 1 o 2);
 - Coordinate geografiche metriche (formato UPS, in modo da facilitare il calcolo delle distanze);
 - Nodo di livello 1 di riferimento (per i nodi di livello 0);
 - Nodi di livello 2 di riferimento (per i nodi di livello 1);
 - BTR di riferimento;
 - Indicazione dei servizi *wholesale* disponibili presso il nodo (qualora sia un PdC di servizi regolamentati all’ingrosso);
2. un DB (certificato per i servizi del mercato 6) contenente la centrale di Telecom Italia di attestazione di un generico punto terminale di rete (compresi i PoP dell’Operatore) su base indirizzo e/o arco di numerazione.

D.30 Alcuni Operatori evidenziano che nel calcolo delle penali relative allo SLA di *provisioning 95% dei casi* (cfr. sez. 3.1.2 OR SLA 2010) Telecom Italia prevede

⁸ Compatibile con *excel*.

l'esclusione, dal relativo conteggio, dei casi di consegna fuori SLA per i quali è stata già pagata la penale relativa allo SLA 100%⁹. A tal riguardo, viceversa, gli Operatori ritengono che non vadano esclusi dal calcolo della penale sullo SLA di consegna per il 95% dei casi quelli per i quali non è stato rispettato neanche lo SLA di consegna al 100%. A supporto di quanto sostenuto, gli Operatori evidenziano che in alcuni casi Telecom Italia potrebbe volontariamente ritardare la consegna del circuito per non pagare la penale sul superamento dello SLA 95% che potrebbe risultare essere più alta. Ad esempio, gli Operatori si riportano al caso di un circuito a 2 Mbit/s, ove lo SLA di consegna è di 26gg nel 95% dei casi e di 51gg nel 100% dei casi. Ipotizzando, quindi, che Telecom Italia consegni il circuito al 50° giorno (e nell'ipotesi che questo rientri fuori dallo SLA 95%) la stessa pagherebbe una penale relativa a $50-26=24$ gg di ritardo per il 50% del canone giornaliero e quindi il 40% ($24*0,5/30$) del canone mensile. Se ritardasse la consegna al 53°gg, comunque fuoriuscendo dal 95% dei casi di consegna entro 26 gg, pagherebbe una penale solo su 2 giorni di ritardo, pari al 30% del canone mensile (come riportato in OR) senza pagare alcuna penale per il ritardo accumulato rispetto al giorno 26. Una corretta applicazione dello SLA comporterebbe invece, a detta degli Operatori, il pagamento del 45% (27 gg di ritardo $*0,5/30$) del canone mensile, per il primo ritardo accumulato, più il 30% del canone mensile, per il secondo ritardo accumulato.

Alla luce delle considerazioni su esposte, gli Operatori richiedono che non siano esclusi dal calcolo della penale sullo SLA di consegna per il 95% dei casi, quelli consegnati anche oltre i tempi dello SLA al 100%.

D.31 Alcuni Operatori evidenziano che in Offerta di Riferimento le penali di *assurance* sono definite per le singole tratte (*terminating*, flusso di interconnessione o Raccordo interno di centrale (RDC)) oggetto del guasto. Gli Operatori ritengono tale modalità di calcolo delle penali inefficace nei casi dei collegamenti multitratta (ad esempio nel caso di un *terminating* attestato su un flusso di interconnessione). Infatti, in tali casi, anche se il guasto è riferito ad una sola tratta (ad es. sul *terminating* o sul flusso di Interconnessione) viene comunque inficiato l'utilizzo del collegamento "*end to end*". Si ritiene quindi che, nei casi di collegamenti multitratta con un solo *terminating* attestato (1 *Terminating* + flusso di Interconnessione o 1 *Terminating* + RDC), la penale debba essere calcolata tenendo in conto dello SLA della tratta effettivamente guasta e valorizzando la penale sulla base del canone complessivo del collegamento, dato dalla somma dei canoni di tutte le tratte componenti il collegamento "*end to end*".

⁹ "nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della Tabella 4 con l'eccezione di quelli per i quali è stata già pagata la penale di cui alla Tabella 3 e al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato" (cfr. pag. 14 SLA 2010).

Nei casi, invece, di collegamenti multitratta con più *terminating* attestati su una infrastruttura di consegna, gli Operatori ritengono che¹⁰:

- se il disservizio riguarda uno solo dei circuiti *Terminating*, non essendo inficiato il funzionamento dei restanti *terminating*, la penale andrebbe calcolata in analogia al precedente caso (ovvero tenendo conto dello SLA del circuito *Terminating* e considerando, nel calcolo della penale, come canone mensile un canone complessivo dato dalla somma del canone del *Terminating* più una quota parte di canone dell'infrastruttura di consegna (Flusso di Interconnessione o Raccordo di Centrale) in proporzione alla banda utilizzata dal *terminating* disservito);
- se il disservizio riguarda l'infrastruttura di consegna (Flusso di Interconnessione o Raccordo di Centrale), venendo inficiato il funzionamento dell'intera rete, la penale andrebbe calcolata tenendo conto dello SLA dell'infrastruttura di consegna e considerando come canone mensile il canone complessivo dell'intera rete.

D.32 Gli Operatori lamentano che Telecom Italia consente agli stessi di richiedere le penali entro 3 mesi dalla fatturazione del circuito, o dalla data del degrado o dalla data del disservizio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di una penale di *provisioning*, di degrado o di disservizio. Si richiede la rimozione di tale vincolo.

D.33 Alcuni Operatori evidenziano che l'Offerta di Riferimento 2010 (sez. 13.3) prevede, con riferimento alla prestazione aggiuntiva di multiplazione, quanto segue: **“L'Operatore interconnesso o collocato in un PdC all'atto dell'ordine del Flusso di Interconnessione (o del Raccordo Interno di Centrale), deve richiedere la prestazione di Multiplazione se vuole raccogliere, in tale nodo, tutti o parte dei servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia ha obbligo di offerta. In seguito l'Operatore dovrà definire, in fase di ordine, per ogni servizio che intende raccogliere, la velocità di accesso e la posizione (time-slot all'interno della trama a 2 Mbit/s, oppure KLM nel caso di flussi SDH di capacità superiore) su cui attestare il collegamento in oggetto”**. Gli Operatori chiedono che la prestazione di multiplazione sia richiedibile anche non contestualmente all'ordine di attivazione del flusso di Interconnessione o del Raccordo Interno di Centrale (ad esempio anche in fase di invio dell'ordine di attivazione di un determinato servizio che si intende raccogliere).

D.34 Alcuni Operatori evidenziano che l'Offerta di Riferimento 2010 (cfr. pag. 5) prevede che **“All'atto della formalizzazione del Contratto, l'Operatore deve fornire l'elenco dei suoi Point of Presence (PoP), anche quelli eventualmente collocati in**

¹⁰ Gli Operatori evidenziano che la presente richiesta circa la modalità di calcolo delle penali di *assurance* si pone in linea a quanto già attualmente previsto nell'Offerta CDN *Wholesale* nei casi di Rete Privata Virtuale Permanente (RPVD).

sedi di Telecom Italia, dettagliati con località ed indirizzo, dai quali l'Operatore potrà raccogliere i servizi all'ingrosso regolamentati. La lista dei PoP è dinamica e potrà successivamente essere aggiornata con l'aggiunta di ulteriori PoP comunicati con anticipo di 3 mesi a Telecom Italia". A riguardo, gli Operatori richiedono che sia rimossa dall'Offerta di Riferimento la previsione del preavviso di 3 mesi con cui l'OLO deve comunicare l'aggiornamento dei propri PoP.

- D.35 Alcuni Operatori richiedono di estendere le procedure di attivazione/migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, attualmente previste per gli altri servizi *wholesale* (ULL, *bitstream* e WLR), anche ai clienti attestati su circuiti trasmissivi a capacità dedicata (ex CDN ora *terminating*).
- D.36 Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento 2010 in merito alla prestazione di diversità di instradamento di coppie di collegamenti: *"A fronte della prestazione di diversità di instradamento, l'Operatore dovrà corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due collegamenti, una maggiorazione del 10% del canone di uno dei due collegamenti richiesti in diversità di instradamento"*. A tal riguardo, gli Operatori richiedono dei chiarimenti sull'ammontare della maggiorazione, ovvero se è da calcolarsi sul canone annuale o sul canone mensile.
- D.37 Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 17 dell'Offerta di Riferimento 2010 circa la decorrenza dei canoni: *"Alla scadenza della durata minima, il servizio si intende tacitamente rinnovato fino alla ricezione da parte di Telecom Italia di un esplicito ordine di cessazione inviato dall'Operatore e contenente la data richiesta di cessazione del servizio, non inferiore alla data di naturale scadenza del servizio stesso"*. Sul punto viene richiesto che sia prevista la possibilità, per gli OLO, di richiedere in ogni momento a Telecom Italia, decorsi i primi 12 mesi corrispondenti alla durata minima contrattuale, la cessazione del servizio senza dover pagare i relativi ratei a scadere.
- D.38 Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia pone una limitazione all'applicabilità dello SLA di *provisioning* al 95% dei casi, prevedendo (cfr. sez. 3.1.1 del documento relativo agli SLA) che *"per gli Operatori che ordinano, nell'arco di un anno solare, un numero di Circuiti Terminating, della stessa classe di velocità, superiore a 20... Telecom Italia garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti dalla Tabella 2"*. A tal riguardo, gli Operatori richiedono che suddetta limitazione sia eliminata dall'Offerta di Riferimento non essendo prevista dalla normativa vigente.
- D.39 Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia ha proposto uno SLA di ripristino per i collegamenti degradati pari a 10 giorni solari nel 90% dei casi. Si richiede che tale SLA sia ridotto e che venga esteso almeno al 95% dei casi.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.40 Con riferimento alla richiesta di cui al punto D.27, Telecom Italia rappresenta che la normativa vigente non prevede l'obbligo di fornitura dei "collegamenti temporanei" per i circuiti *Terminating*. Tuttavia, la stessa dichiara la propria disponibilità a valutarne l'inserimento in Offerta di Riferimento con condizioni economiche che garantiscano la completa remunerazione dei costi sostenuti dalla stessa.

D.41 Con riferimento alle penali di *assurance* (punto D.31), Telecom Italia rappresenta che l'attuale quadro regolamentare prevede una netta distinzione tra i circuiti *Terminating* e Flussi di Interconnessione, che per l'appunto sono visti come oggetti diversi ed acquistabili in modo indipendente. In particolare – evidenzia Telecom Italia - ciascun Operatore, pur acquisendo da Telecom Italia i *Terminating*, non ha alcun obbligo di acquisire dalla stessa anche i Flussi di Interconnessione, che può invece decidere di realizzare su proprie infrastrutture e/o acquisire da un Operatore terzo. Pertanto, la richiesta formulata a riguardo dagli Operatori porterebbe al paradosso, a detta di Telecom Italia che, nel caso in cui il fornitore del Flusso di Interconnessione fosse la stessa Telecom Italia, quest'ultima dovrebbe rispondere con la penale relativa al flusso ed al *terminating*. Qualora, invece, il fornitore del Flusso di Interconnessione fosse un Operatore terzo questo risponderebbe solo per questo servizio e non per il *terminating* che è fornito da Telecom Italia e sul quale non pagherebbe, in tal caso, alcuna penale.

D.42 Con riferimento all'osservazione di cui al punto D.33, Telecom Italia rappresenta che l'Offerta di Riferimento non impedisce all'Operatore che ha richiesto un Flusso di Interconnessione non dotato di funzionalità di multiplazione, e quindi necessariamente mono servizio, di adottare in un secondo tempo una soluzione multi servizio basata su Flussi di Interconnessione con funzionalità di multiplazione. Tuttavia, Telecom Italia rappresenta che per motivi operativi tale evoluzione non può avvenire mediante mera trasformazione del Flusso preesistente, bensì richiede la realizzazione di un nuovo Flusso di Interconnessione dotato di apparati di multiplazione e adeguata capacità trasmissiva, sul quale poi migrare i servizi di accesso veicolati sui vecchi Flussi mono servizio. Di fatti, il Flusso mono servizio (ad es. un Flusso che raccoglie un solo *Terminating* senza interposizione di apparati di multiplazione) ha una capacità trasmissiva pari a quella del servizio di accesso trasportato, quindi senza disponibilità trasmissiva residua utilizzabile per il trasporto di servizi di accesso aggiuntivi.

Qualora l'Operatore richiedesse di raccogliere nuovi accessi è indispensabile realizzare un nuovo Flusso di Interconnessione che, oltre ad essere dotato di apparati di multiplazione, dovrà essere basato su una gerarchia trasmissiva superiore a quella del Flusso già esistente e di capacità adeguata alle nuove esigenze dell'Operatore. Solo a valle di tale realizzazione sarà possibile trasferire dal primo al secondo

Flusso i servizi di accesso preesistenti ed, eventualmente, richiedere la cessazione del vecchio Flusso.

Alla luce delle considerazioni su riportate, Telecom Italia ritiene indispensabile, come riportato nell'attuale Offerta di Riferimento, prevedere che l'Operatore interconnesso o co-locato in un PdC, all'atto dell'ordine del Flusso di Interconnessione (o del Raccordo Interno di Centrale), richieda la prestazione di Multiplazione. Qualora tale esigenza si manifestasse successivamente occorre, per quanto premesso, una preventiva richiesta di attivazione di un nuovo Flusso con multiplazione e cessazione di quello vecchio.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.43 Con riferimento al punto D.26, l'Autorità, nel richiamare che la componente d'accesso di un flusso di interconnessione remunera il segmento di rete che va dal PoP dell'OLO allo stadio di linea di Telecom Italia, ritiene che Telecom Italia debba specificare in Offerta di Riferimento che qualora lo stadio di linea di attestazione del PoP OLO ed il punto di consegna (PdC) non appartengono alla stessa rete locale ed il PdC è un nodo di livello 0, l'Operatore dovrà corrispondere a Telecom Italia il costo di un flusso di interconnessione regionale (componente d'accesso e di trasporto del flusso che collega le due reti locali) tra il PoP OLO ed il nodo di livello 1 di pertinenza del PdC locale e di un flusso di interconnessione locale (solo componente di trasporto) tra il nodo di livello 1 suddetto ed il PdC locale.

D.44 Con riferimento ai collegamenti cosiddetti "temporanei" (punto D.27), si richiama, in via preliminare, che l'offerta CDN *wholesale* prevede (cfr. pag. 12) che: *"Tale modalità di offerta prevede che la fornitura dei collegamenti diretti numerici fino a 2 Mbit/s possa essere richiesta senza il vincolo di durata contrattuale pari ad un anno e con un minimo di 10 giorni solari. All'atto della richiesta l'Operatore indica il periodo (in giorni) per il quale desidera che il collegamento venga reso disponibile. In ogni caso la cessazione del circuito è subordinata all'invio da parte dell'Operatore di un esplicito ordine di cessazione, in mancanza del quale la durata di affitto del collegamento è automaticamente prorogata. Per i collegamenti temporanei così definiti, si applicano i contributi di attivazione ed i canoni mensili previsti nell'offerta standard, ambedue maggiorati del 25%; i canoni sono rapportati ai giorni effettivi per i quali il collegamento è stato reso disponibile"*. Si richiama altresì che la delibera n. 2/10/CONS relativa alla nuova analisi di mercato non prevede esplicitamente la fornitura di tale prestazione da parte di Telecom Italia.

Ciò premesso, l'Autorità, preso atto della disponibilità di Telecom Italia nei riguardi della richiesta da parte degli Operatori, ritiene opportuno che la stessa includa, in Offerta di Riferimento, la fornitura dei cosiddetti "collegamenti temporanei", ovvero

collegamenti per i quali non è richiesto il vincolo della durata contrattuale, a condizioni economiche eque e ragionevoli, valutate su base progetto.

D.45 Con riferimento alla trasparenza delle fatture prodotte da Telecom Italia (punto D.28), l’Autorità, nel ritenere ragionevole la richiesta da parte degli Operatori, ritiene che dette fatture debbano essere dettagliate in modo da riportare, per ogni circuito trasmissivo a capacità dedicata, quanto segue: l’identificativo (TD) del circuito, la capacità trasmissiva, lo stadio di linea di attestazione del circuito, la distanza tra lo stadio di linea e l’NTR/NTN di consegna di riferimento, la data di attivazione del circuito ed il listino applicato.

D.46 In relazione alle informazioni fornite da Telecom Italia agli OLO (punto D.29), si richiama che la stessa attualmente fornisce:

- un *file* anagrafica delle proprie centrali (pubblicato sul proprio portale *wholesale* ed il cui ultimo aggiornamento risale ad agosto 2010) contenente: il nominativo delle centrali, i codici GAT ed IDBRE, il livello gerarchico, le coordinate geografiche, il nodo di livello superiore di riferimento, il BTR di appartenenza. L’indicazione dei servizi *wholesale* regolamentati disponibili presso ciascun nodo PdC è ricavabile dalle Offerte di Riferimento dei singoli servizi *wholesale*;
- *Data base* “toponomastica” che fornisce, per ogni civico, l’area di centrale, la sede di attestazione ed una codifica univoca denominata codice Toponomastico, dato dalla concatenazione del Codice Istat della provincia, del Codice Istat del comune, della via e del civico;
- *tool* relativi alla “ricerca delle centrali di TI per indirizzo”.

Ciò premesso, l’Autorità ritiene che le informazioni attualmente fornite da Telecom Italia già consentano agli Operatori di potere effettuare le proprie analisi di costo. Tuttavia, si ritiene che eventuali miglioramenti e/o integrazioni delle informazioni attualmente fornite possano essere discusse e concordate nell’ambito dei tavoli tecnici sui servizi di accesso.

D.47 Con riferimento alle penali di *provisioning* (punto D.30), l’Autorità, effettuate le verifiche richieste dagli Operatori, ritiene congruo che Telecom Italia non escluda dal calcolo della penale sullo SLA di consegna dei circuiti *terminating* per il 95% dei casi quelli consegnati anche oltre i tempi previsti dallo SLA al 100%. Pertanto, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 3.1.2 del documento relativo agli SLA come di seguito riportato: “*nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della Tabella 4 al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato*”.

D.48 Con riferimento alla valorizzazione delle penali di *assurance* da applicare nei casi di collegamenti multi tratta (ad esempio uno o più *terminating* attestati su un flusso di interconnessione), di cui al punto D.31, l’Autorità richiama che i circuiti trasmissivi sono acquistabili separatamente (di fatti l’Operatore potrebbe anche acquistare un circuito *terminating* da Telecom Italia ed un flusso di interconnessione da un altro Operatore). Si richiama altresì che gli SLA, nonché le penali, sono definiti, per singola tratta trasmissiva. Si ritiene pertanto che non sia appropriato calcolare, come richiesto da alcuni Operatori, le penali sommando i canoni di tutte le tratte componenti il collegamento “*end to end*”. Un simile approccio infatti andrebbe a creare un legame di interdipendenza tra i circuiti *terminating* e flussi di interconnessione che invece la regolamentazione vigente ha inteso eliminare, oltre a creare dei profili discriminatori tra i vari Operatori (ad esempio, un operatore che acquista un *terminating* da TI ed un flusso da un altro Operatore non potrebbe, nel caso di guasto su un flusso, richiedere alla stessa TI alcuna penale a differenza di un Operatore che ha invece acquistato da Telecom Italia sia il flusso che il *terminating*).

D.49 In merito al termine entro cui richiedere le penali (punto D.32), l’Autorità ritiene opportuno che il termine di decadenza per la richiesta di corresponsione debba essere allineato a quanto già previsto per l’Offerta di Riferimento *bitstream*¹¹. Al riguardo si ritiene, in particolare, che la verifica del rispetto degli SLA e delle penali debba avvenire, con riferimento a quelle di *provisioning*, entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito (per le penali di *provisioning* relative al 100% degli ordini) o dal termine dell’anno solare cui si riferiscono (per le penali di *provisioning* al 95%). Nel caso di penali di degrado o di disservizio la verifica suddetta deve avvenire entro 18 mesi dalla data del degrado o dalla data del disservizio.

D.50 Con riferimento alla prestazione di multiplazione (punto D.33), si richiama, in via preliminare che Telecom Italia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS è soggetta all’obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali e dei relativi servizi aggiuntivi, tra cui i servizi di multiplazione. Ciò premesso, l’Autorità ritiene che Telecom Italia sia tenuta, nel rispetto degli obblighi di accesso a cui è soggetta e sopra richiamati, a valutare, per ogni singolo caso ed in tempi ragionevoli, la fattibilità tecnica per la fornitura della prestazione di multiplazione su un flusso di interconnessione (o su un raccordo interno di centrale) già attivo. Si ritiene tuttavia ragionevole che, qualora ciò richiedesse la cessazione del flusso su cui è richiesta la multiplazione e l’attivazione *ex novo* di un altro flusso, Telecom

¹¹ “Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli Operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento”.(cfr. sezione 2 del documento relativo agli SLA, pag. 7).

Italia non debba richiedere per il flusso cessato la corresponsione dei relativi canoni a scadere.

- D.51 Con riferimento al punto D.34, l'Autorità, nell'accogliere la richiesta da parte degli Operatori, ritiene ragionevole che Telecom Italia preveda la possibilità per gli OLO di comunicare l'aggiornamento della lista dei propri PoP con un anticipo di 1 mese (anziché 3 mesi come riportato in Offerta di Riferimento a pag. 5).
- D.52 Con riferimento al punto D.35, l'Autorità concorda che le procedure di attivazione/migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS debbano essere estese anche ai servizi trasmissivi a capacità dedicata. Si ritiene, tuttavia, che le specifiche tecniche debbano essere definite, in tempi ragionevoli, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico sulle migrazione che verrà, a tal fine, prontamente convocato.
- D.53 Con riferimento al punto D.36, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, ai fini di una maggiore trasparenza, debba riformulare la sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento 2010 (*Diversità di instradamento di coppie di collegamenti*) specificando che: *“A fronte della prestazione di diversità di instradamento, l'Operatore dovrà corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due collegamenti, una maggiorazione pari al **10% del canone mensile** di uno dei due collegamenti richiesti in diversità di instradamento”*.
- D.54 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di prevedere la possibilità per gli OLO di poter richiedere in ogni momento a Telecom Italia, decorsi i primi 12 mesi corrispondenti alla durata minima contrattuale, la cessazione del servizio senza dover pagare i relativi ratei a scadere (punto D.37), l'Autorità richiama che alla sez. 8 del manuale delle procedure è già previsto che *“Nell'ordine di cessazione l'Operatore deve indicare l'identificativo (Numero TD) del circuito da cessare e la Data Richiesta di Cessazione (DRC). Se la DRC ricade all'interno del primo anno di noleggio l'Operatore è tenuto a versare i canoni relativi al circuito sino alla fine dell'intero anno. Se la DRC ricade negli anni successivi al primo, l'Operatore è tenuto al versamento dei canoni fino allo scadere del mese in cui ricade tale data, tranne nel caso in cui l'ordine di cessazione perviene con anticipo di 30 giorni rispetto alla data richiesta di cessazione”*.
- D.55 Con riferimento al punto D.38, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba eliminare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, il vincolo, ai fini dell'applicabilità dello SLA di *provisioning* al 95%, sul numero minimo di circuiti *terminating* ordinati nell'arco di un anno solare (20 circuiti *terminating* della stessa classe di velocità). Tuttavia, si ritiene che qualora un Operatore ordini nell'arco di un anno solare un numero di circuiti *terminating*, della stessa classe di velocità, non superiore a 20, debba essere applicata una franchigia (che generalmente è uguale al 5%) pari a 1.

D.56 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di rivalutare gli SLA proposti da Telecom Italia per i collegamenti degradati (punto D.39), l'Autorità ritiene, nelle more della conclusione dei lavori attualmente in corso in ambito OTA-Italia, non opportuno nell'ambito del presente provvedimento fornire specifiche disposizioni a riguardo.

D.57 Alla luce delle considerazioni esposte (ai punti D.43 – D.56) è introdotto, rispetto allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'articolo 4.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione delle condizioni economiche 2010 dei collegamenti diretti *wholesale* e dei circuiti parziali, relative al vecchio quadro regolamentare)

1. Sono approvate, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, le condizioni economiche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2010, relative ai collegamenti diretti *wholesale* ed ai circuiti parziali, pubblicate in data 6 novembre 2009.

Articolo 2

(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata, relativa al mercato 6)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, le condizioni dell'Offerta di Riferimento, per l'anno 2010, relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 aprile 2010, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4.

Articolo 3

(Modifiche delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata, relativa al mercato 6)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione regionali e locali PDH/SDH dell'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata in data 30 aprile 2010, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. 2 Mbit/s: -10 %;
- ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: -15% (per tutte le interfacce previste).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: -1% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste).

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH* dell'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata in data 30 aprile 2010, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over SDH* (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over SDH* (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. -28% (per le velocità a 10, 20 e 30 Mbps);
- ii. -15% (per le velocità a 48, 96 e 150 Mbps).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over SDH* (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over SDH* (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

- i. -1% (per tutte le velocità ed interfacce previste e per tutte le quote fisse e a km).

3. Telecom Italia riformula i prezzi degli interventi a vuoto, di cui alle sezioni 10.3.1 e 10.3.2 dell'allegato all'Offerta di Riferimento 2010 relativo agli SLA, ripristinando le corrispondenti condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR.

4. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

Articolo 4

(Ulteriori modifiche alle condizioni dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata, relativa al mercato 6)

1. Telecom Italia specifica, in Offerta di Riferimento, che qualora lo stadio di linea di attestazione del PoP OLO ed il punto di consegna (PdC) non appartengono alla stessa rete locale ed il PdC corrisponde ad un nodo di livello 0, l'Operatore corrisponde a Telecom Italia quanto segue: il costo di un flusso di interconnessione regionale (includente la componente d'accesso e di trasporto) tra il PoP OLO ed il nodo di livello 1 di pertinenza del PdC locale, cui si aggiunge il costo di un flusso di interconnessione locale (includente la sola componente di trasporto) tra il nodo di livello 1 ed il PdC locale.
2. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento la fornitura dei "collegamenti temporanei", ovvero collegamenti per i quali non è richiesto il vincolo della durata contrattuale, a condizioni economiche eque e ragionevoli, valutate su base progetto.
3. Le fatture prodotte da Telecom Italia riportano, per ogni circuito trasmissivo a capacità dedicata, quanto segue: l'identificativo (TD) del circuito, la capacità trasmissiva, lo stadio di linea di attestazione del circuito, la distanza tra lo stadio di linea e l'NTR/NTN di consegna di riferimento, la data di attivazione del circuito ed il listino applicato.
4. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.2 del documento relativo agli SLA come di seguito riportato: *"nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della Tabella 4 al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato"*.
5. Telecom Italia riformula il documento relativo agli SLA riportando che la verifica del rispetto degli SLA e delle penali avviene entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito oggetto di penale (per le penali di *provisioning* relative al 100% degli ordini) o dal termine dell'anno solare cui si riferiscono (per le penali di *provisioning* relative al 95% degli ordini). Per le penali relative ai degrading o ai disservizi la verifica suddetta è svolta entro 18 mesi dalla data del degrado o dalla data del disservizio.

6. In caso di richiesta di fornitura della prestazione di multiplazione su un flusso di interconnessione (o su un raccordo interno di centrale) già attivo, Telecom Italia ne valuta la fattibilità tecnica. Qualora la prestazione richiesta necessitasse della cessazione del flusso su cui è richiesta la multiplazione e l'attivazione *ex novo* di un altro flusso, Telecom Italia non richiede, per il flusso cessato, la corresponsione dei relativi canoni a scadere.
7. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento a pag. 5 delle premesse (righe 24-25) come di seguito riportato “...*La lista dei PoP è dinamica e potrà successivamente essere aggiornata con l'aggiunta di ulteriori PoP comunicati con anticipo di 1 mese a Telecom Italia...*”.
8. Telecom Italia riformula la sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento 2010 (*Diversità di instradamento di coppie di collegamenti*) come di seguito indicato: “*A fronte della prestazione di diversità di instradamento, l'Operatore dovrà corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due collegamenti, una maggiorazione pari al 10% del canone mensile di uno dei due collegamenti richiesti in diversità di instradamento*”.
9. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.1 del documento relativo agli SLA riportando che: “*Telecom Italia garantisce la consegna del 95% dei circuiti terminating ordinati nell'arco di un anno solare della stessa classe di velocità (le classi di velocità di riferimento sono quelle riportate nella Tabella 2) nei tempi previsti dalla stessa tabella 2. Qualora il numero dei Circuiti Terminating, della stessa classe di velocità, fosse non superiore a 20, lo SLA al 95% si applica con una franchigia pari ad 1 circuito*”.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro (circuiti *terminating*, flussi di Interconnessione e raccordi Interni di Centrale), per l'anno 2010, entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel mercato 6 per l'anno 2010, di cui alla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, a partire dal 1° gennaio 2010.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

Tabella A

Terminating (2010) vs Circuiti parziali (OR 2010 6.11.2009)	2 Km				5 Km				10 Km			
	Circuito parziale ⁽¹⁾	Terminating PDH/SDH 2009	Terminating PDH/SDH 2010	Terminating Ethernet ⁽²⁾ 2010	Circuito parziale ⁽¹⁾	Terminating PDH/SDH 2009	Terminating PDH/SDH 2010	Terminating Ethernet ⁽²⁾ 2010	Circuito parziale ⁽¹⁾	Terminating PDH/SDH 2009	Terminating PDH/SDH 2010	Terminating Ethernet ⁽²⁾ 2010
Trasporto 2 Mbit/s	316,40	73,52	68,01	-	316,40	183,80	170,01	-	550,59	284,30	262,98	-
Trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	91,60	-	-	-	229,00	-	-	-	421,09
Trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	183,20	-	-	-	458,00	-	-	-	842,19
Trasporto 34 Mbit/s	2.350,40	659,68	610,20	274,80	2.350,40	1.649,19	1.525,50	687,00	3.560,47	2.085,83	1.929,38	1.263,28
Trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	439,68	-	-	-	1.099,20	-	-	-	2.021,29
Trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	879,36	-	-	-	2.198,40	-	-	-	4.042,67
Trasporto 155 Mbit/s	6.467,91	1.247,76	1.154,17	1.154,18	6.467,91	3.119,39	2.885,43	2.885,45	9.177,33	5.736,14	5.305,93	5.305,95
Accesso 2 Mbit/s	61,48	97,77	90,44	-	61,48	97,77	90,44	-	61,48	97,77	90,44	-
Accesso 10 Mbit/s	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31
Accesso 20 Mbit/s	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31
Accesso 34 Mbit/s	106,77	630,56	583,27	585,31	106,77	630,56	583,27	585,31	106,77	630,56	583,27	585,31
Accesso 48 Mbit/s	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51
Accesso 96 Mbit/s	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51
Accesso 155 Mbit/s	192,98	2.461,05	2.276,47	2.276,24	192,98	2.461,05	2.276,47	2.276,24	192,98	2.461,05	2.276,47	2.276,24
Accesso + Trasporto 2 Mbit/s	377,88	171,29	158,44	-	377,88	281,57	260,45	-	612,07	382,07	353,41	-
Accesso + Trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	676,91	-	-	-	814,31	-	-	-	1.006,40
Accesso + Trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	768,51	-	-	-	1.043,31	-	-	-	1.427,50
Accesso + Trasporto 34 Mbit/s	2.457,17	1.290,24	1.193,47	860,11	2.457,17	2.279,75	2.108,77	1.272,31	3.667,25	2.716,39	2.512,65	1.848,59
Accesso + Trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	2.718,19	-	-	-	3.377,71	-	-	-	4.299,80
Accesso + Trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	3.157,87	-	-	-	4.476,91	-	-	-	6.321,18
Accesso + Trasporto 155 Mbit/s	6.660,89	3.708,81	3.430,65	3.430,42	6.660,89	5.580,44	5.161,91	5.161,69	9.370,31	8.197,19	7.582,40	7.582,19

(1) Per la componente d'accesso si è considerato il contributo *una tantum* spalmato su 12 mesi

(2) Sono stati considerati i profili *ethernet* a 30 Mbps ed a 150 Mbps.

Tabella B

FLUSSI INTERCONNESSIONE REGIONALI	3 Km				5 Km				7 Km			
	OIR 2006 ⁽¹⁾	PDH/SDH 2009 ⁽²⁾	Revisione Agcom PDH/SDH 2010	Revisione Agcom Ethernet ⁽³⁾ 2010	OIR 2006 ⁽¹⁾	PDH/SDH 2009 ⁽²⁾	Revisione Agcom PDH/SDH 2010	Revisione Agcom Ethernet ⁽³⁾ 2010	OIR 2006 ⁽¹⁾	PDH/SDH 2009 ⁽²⁾	Revisione Agcom PDH/SDH 2010	Revisione Agcom Ethernet ⁽³⁾ 2010
Trasporto 2 Mbit/s	59,66	58,55	52,50	-	99,43	97,58	87,50	-	139,20	136,61	122,50	-
Trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	69,74	-	-	-	116,23	-	-	-	162,72
Trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	139,44	-	-	-	232,40	-	-	-	325,36
Trasporto 34 Mbit/s	580,83	256,50	234,90	209,18	968,05	427,50	391,50	348,63	1.355,26	598,50	548,10	488,08
Trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	334,69	-	-	-	557,82	-	-	-	780,94
Trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	669,35	-	-	-	1.115,58	-	-	-	1.561,81
Trasporto 155 Mbit/s	1.585,26	958,83	878,56	878,56	2.642,10	1.598,05	1.464,26	1.464,26	3.698,93	2.237,27	2.049,96	2.049,96
Accesso 2 Mbit/s	55,94	44,73	42,37	-	55,94	44,73	42,37	-	55,94	44,73	42,37	-
Accesso 10 Mbit/s	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42
Accesso 20 Mbit/s	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42
Accesso 34 Mbit/s	61,76	427,50	403,75	402,42	61,76	427,50	403,75	402,42	61,76	427,50	403,75	402,42
Accesso 48 Mbit/s	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80
Accesso 96 Mbit/s	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80
Accesso 155 Mbit/s	185,50	923,39	872,09	868,87	185,50	923,39	872,09	868,87	185,50	923,39	872,09	868,87
Accesso + trasporto 2 Mbit/s	115,60	103,28	94,87	-	155,37	142,31	129,87	-	195,15	181,34	164,87	-
Accesso + trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	472,16	-	-	-	518,65	-	-	-	565,14
Accesso + trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	541,86	-	-	-	634,82	-	-	-	727,79
Accesso + trasporto 34 Mbit/s	642,59	684,00	638,65	611,60	1.029,81	855,00	795,25	751,05	1.417,03	1.026,00	951,85	890,50
Accesso + trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	1.205,49	-	-	-	1.428,62	-	-	-	1.651,74
Accesso + trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	1.540,15	-	-	-	1.986,38	-	-	-	2.432,61
Accesso + trasporto 155 Mbit/s	1.770,75	1.882,22	1.750,65	1.747,43	2.827,59	2.521,44	2.336,35	2.333,13	3.884,43	3.160,66	2.922,05	2.918,83

(1) OIR 2006 del 27.09.2006 - l'accesso include anche l'installazione su 12 mesi

(2) OR 2009 del 11 febbraio 2010 pubblicata a seguito della delibera n. 81/09/CIR

(3) Sono stati considerati i profili *ethernet* a 30 Mbps ed a 150 Mbps.